

Il transito dei convogli appartenenti alla tipologia indicata, sui manufatti ubicati lungo le strade comunali percorribili da detta tipologia di trasporti eccezionali, dovrà avvenire nel rispetto delle seguenti condizioni:

- Velocità massima di attraversamento 50 Km/h;
- Distanziamento minimo obbligatorio 4,00 m;
- Transito vietato con raffiche di vento superiori a 30 Kn (nodo marittimo);
- Sosta vietata sul manufatto;

Legenda

Limitazioni Puntuali " L + n "

- Galleria
- Linee aeree
- Passaggi a livello
- Ponte/cavalcavia
- Sottopasso
- Strettoia

Strade Comunali percorribili da:

Complessi veicolari per il trasporto di elementi prefabbricati composti ed apparecchiature industriali complesse per l'edilizia con lunghezza fino a 35,00 metri e massa complessiva fino a 108 ton.

Sfondi

- Rete stradale Provinciale
- Autostrade
- Confine del centro abitato comunale ai sensi art. 4 del Codice della Strada
- Confine comunale
- Sistema Idrico - Torrente Molgora
- Ortofoto

CIRCOLAZIONE DI TRASPORTI E VEICOLI IN CONDIZIONI DI ECCEZIONALITA'
 Lr. 4 aprile 2012, n. 6, art. 42 e s.m.l.



STRADE PERCORRIBILI DI COMPETENZA DEL COMUNE DI VIMERCATE

Tavola K. - Pre 35 x 108

Complessi veicolari per il trasporto di elementi prefabbricati composti ed apparecchiature industriali complesse per l'edilizia con lunghezza fino a 35,00 metri e massa complessiva fino a 108 ton.

Aggiornamento cartografia strade percorribili: maggio 2019

Itinerari percorribili da veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità, su strade di competenza del Comune di Vimercate, appartenenti alle tipologie di trasporti e veicoli eccezionali elencate al cap. 7 dell'allegato "A" alla D.G.R. n. XI/1341 del 04/03/2019, "Linee Guida all'esercizio delle funzioni relative alle autorizzazioni alla circolazione dei trasporti eccezionali, L.R. 4/04/2012, n. 6, art. 42", 2° aggiornamento (alle Linee Guida approvate con DGR n. X/6931 del 24 luglio 2017 e alle Linee Guida approvate con DGR n. X/7859 del 12 febbraio 2018).

Scala 1:8.000

